

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **158/1993** (ECLI:IT:COST:1993:158)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **10/03/1993**; Decisione del **01/04/1993**

Deposito del **08/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **14/04/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19388**

Atti decisi:

N. 158

ORDINANZA 1-8 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad 1 anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il Pretore di Pisa, con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che - secondo il pretore rimettente - la fattispecie contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca quella prevista dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;

che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105 legge n. 685/75 così come sostituito, insieme all'intero titolo XII di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza però che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse, confermate come alternative;

che invece l'art. 45, comma 1, del successivo testo unico (d.P.R. n. 309/90 cit.) sanziona con pena congiunta quanto in precedenza sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 l. n. 685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 novembre 1992 è stato comunicato che la norma censurata deve leggersi " .. con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda", ossia con la stessa dizione che il giudice rimettente considera conforme al parametro di costituzionalità;

Considerato che è stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217, concernente la correzioni di errori verificatisi nella stampa dei provvedimenti - il comunicato del seguente tenore: all'art. 41, comma 3, terzo rigo (del d.P.R. 9 ottobre 1980 n. 309) dove è scritto " ..con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda .." si legga " ..con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda ..";

che gli atti vanno restituiti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza alla luce del comunicato predetto;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.